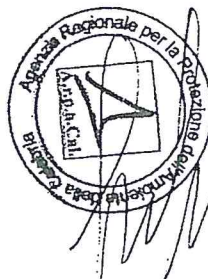


Regione Calabria
ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



REGOLAMENTO

**PER LE PROCEDURE DI CONFERIMENTO
DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI
E PER LA GRADUAZIONE DELLE FUNZIONI**

PARTE I^o - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

L'ARPACAL determina con appositi atti sia le varie tipologie di incarico che la relativa graduazione delle funzioni dirigenziali, secondo i criteri già fissati dall'art. 50, comma 2, del C.C.N.L. - Sanità, del 5/12/1996 e nel rispetto dell'art. 37 del C.C.N.L. medesimo, così da stabilire, all'inizio di ogni anno ed in relazione anche alle disponibilità del relativo fondo, la retribuzione di posizione spettante a ciascun dirigente, nonché alle specifiche esigenze dovute alle caratteristiche proprie dell'ente ai sensi dell'art. 42 del CCNL Area Dirigenza Medica del 10/02/2004, integrativo del CCNL 08/06/2000 e dell'art. 6 CCNL Area Dirigenza STPA del 21/07/2005.

La graduazione delle funzioni è sottoposta a revisione periodica, in funzione delle scelte della Direzione, nel rispetto dei canoni di trasparenza e nel superiore interesse della massima efficienza, economicità ed efficacia dei servizi e delle prestazioni.

Ciò posto, all'affidamento degli incarichi al personale equiparato ai dirigenti professionali, tecnici ed amministrativi, si provvede seguendo i principi ed i criteri esposti nel seguente regolamento.

Gli incarichi conferibili ai sensi dell'art. 27 del CCNL dell'8 giugno 2000 sono i seguenti.

- a) Incarichi di struttura complessa
- b) Incarichi di struttura semplice
- c) Incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza studio e ricerca ispettivi e di controllo
- d) Incarichi professionali semplici

ART. 1

DIRIGENZA SANITARIA

(Incarichi di struttura complessa)

Gli incarichi di direzione di struttura complessa vengono affidati nel limite del numero stabilito con atto del D.G.

Fino alla modifica del Regolamento Generale Arpacal, approvato con decreto Commissario n. 75 del 09/04/2002, il quale stabilisce l'attuale assetto organizzativo, gli incarichi di direzione di struttura complessa di cui all'art. 27 comma 1, lettera a) del C.C.N.L. dell'08/06/2000, saranno attribuiti tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) natura e caratteristiche dei programmi da realizzare
- b) professionalità richiesta in relazione all'incarico da conferire
- c) attitudini personali e capacità professionali del singolo dirigente, sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella professione che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre enti;
- d) esperienza dirigenziale di almeno cinque anni presso strutture pubbliche, maturati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, prestati senza soluzione di continuità;
- e) risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati negli anni precedenti positivo superamento, successivamente allo svolgimento del primo incarico, delle verifiche alle scadenze previste all'art. 31 del C.C.N.L. - Sanità dell'8/6/2000, se rispettate dall'Amministrazione.

Gli incarichi di Direttore di Dipartimento sono conferiti con provvedimento del Direttore Generale a seguito di avviso pubblico emanato su apposito atto di indirizzo del CdA.

ART. 2

DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA

(Incarichi di direzione di struttura complessa)

Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti nel limite del numero stabilito ai sensi del precedente articolo.

Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferibili ai dirigenti in possesso di esperienza professionale dirigenziale non inferiore ad anni cinque, maturati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, prestati senza soluzione di continuità.

Rimane applicabile la clausola speciale contenuta nel comma 4, primo alinea, penultimo periodo, dell'art. 29 CCNL 08 giugno 2000 SPTA, come confermata dall'art. 24, comma 10, CCNL 03 novembre 2005.

L'affidamento dell'incarico avviene con provvedimento motivato del Direttore Generale, sentito il Direttore Amministrativo, previa valutazione complessiva del curriculum, desumibile dal relativo fascicolo personale agli atti dell'Ufficio Valutazione, che, oltre dei requisiti predetti (esperienza professionale e verifica positiva), tenga conto nell'ordine:

1. dei titoli culturali posseduti;
2. delle attitudini personali;
3. delle specifiche capacità professionali, debitamente documentate, in ordine all'adeguata formazione specifica;
4. della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
5. dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati.

Gli incarichi di Direttore di Dipartimento sono conferiti con provvedimento del Direttore Generale a seguito di avviso pubblico emanato su apposito atto di indirizzo del CdA.

Art.3

DIRIGENZA SANITARIA

(Incarichi di direzione di struttura semplice)

Gli incarichi di direzione di struttura semplice sono conferibili ai dirigenti del ruolo sanitario, dopo cinque anni di attività in strutture pubbliche, a seguito di valutazione positiva ai sensi dell'art. 26 del C.C.N.L del 2000, su proposta del responsabile della struttura di appartenenza.

Relativamente ai predetti incarichi, i criteri e le procedure di affidamento sono così definiti:

- 1) Individuazione del candidato all'incarico, su proposta del responsabile della struttura complessa interessata;
- 2) Affidamento dell'incarico, con provvedimento motivato del Direttore Generale, sentito il Direttore Scientifico, applicando ove possibile, il criterio della rotazione degli incarichi, previa valutazione complessiva del curriculum, desumibile dal relativo fascicolo personale agli atti che tenga conto:
 - delle valutazioni del collegio tecnico;
 - della natura e delle caratteristiche dell'incarico da conferire;
 - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
 - dell'area e disciplina di appartenenza o della professionalità richiesta;
 - delle attitudini personali e delle capacità professionali del dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina o professione di competenza che all'esperienza già

acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio, ricerca professionali presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;

- della produzione scientifica attinente l'area professionale di appartenenza;

- della sussistenza di crediti formativi; - dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati;

- del criterio della rotazione ove applicabile.

Nel caso in cui il responsabile della struttura interessata proponga più candidati all'incarico, il Direttore Scientifico procederà, sulla base di una valutazione complessiva del curriculum degli interessati, desumibile dai relativi fascicoli personali e che tenga conto dei principi come sopra individuati, alla selezione di una rosa di idonei, sulla base della quale il Direttore Generale attribuirà l'incarico, con provvedimento motivato in ordine all'esperienza, alla capacità, alle attitudini e all'adeguata formazione.

Gli incarichi di direzione di struttura semplice sono conferiti nei limiti del numero stabilito nell'atto di cui all'art. 11.

Art.4

DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA

(Incarichi di direzione di struttura semplice)

Ai Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, decorso il periodo di prova, gli incarichi sono conferibili secondo le modalità e con i requisiti di cui agli articoli precedenti. Sono così definiti:

- Individuazione del candidato all'incarico, su proposta del Direttore Amministrativo, tecnico o del direttore del dipartimento, ciascuno per le proprie competenze;

- Affidamento dell'incarico, con provvedimento del Direttore Generale, motivato in ordine all'esperienza, alla capacità, alle attitudini ed all'adeguata formazione, applicando ove possibile, il criterio della rotazione degli incarichi, previa valutazione complessiva del curriculum, desumibile dal relativo fascicolo personale che tenga conto nell'ordine:

1. delle attitudini personali e delle capacità professionali del dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina o professione di competenza, sia al titolo culturale posseduto, che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o enti pubblici o privati o esperienze documentate di studio, ricerca o professionali presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;

2. della natura e delle caratteristiche dell'incarico da conferire;

3. delle valutazioni dell'organismo di verifica di cui all'art. 31, comma 4 del C.C.N.L.;

4. della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;

5. dell'area e disciplina di appartenenza o della professionalità richiesta;

6. della produzione scientifica attinente l'area professionale di appartenenza;

7. dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati.

ART.5

Dirigenti Sanitari tecnici amministrativi e professionali (Incarichi di natura professionale)



Ai dirigenti di tutti i ruoli, all'atto della prima assunzione, decorso il periodo di prova, sono conferibili solo incarichi di natura professionale (lett. d), con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività.

Dopo cinque anni di attività in strutture pubbliche a seguito di valutazione positiva ai sensi dell'art. 28 e ss. del C.C.N.L del 2005, agli stessi sono conferibili oltre agli incarichi di direzione di struttura semplice come sopra richiamati, incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo (lett. c).

Gli incarichi predetti (lett. c e d) sono attribuiti con provvedimento motivato del Direttore Generale, sentito il Direttore scientifico, su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, previa valutazione del curriculum degli interessati nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del presente regolamento.

ART. 6

Principi per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse (area sanitaria e tecnica amministrativa e professionale)

Per il passaggio ad incarichi di diversa posizione funzionale dirigenziale, l'Agenzia deve tener conto:

- a) della valutazione effettuata dal Collegio Tecnico appositamente costituito;
- b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
- c) della professionalità richiesta;
- d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente, sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella professione di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre Agenzie o enti pubblici o privati, ovvero esperienze documentate di studio o professionali presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
- e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati, valutati dagli Collegi deputati;
- f) del criterio della rotazione, ove applicabile.

ART. 7

Procedure e criteri per l'affidamento degli incarichi di struttura semplice

In caso di più candidati all'incarico da affidare, il D.G. procede sulla base di una rosa di idonei, selezionati dal Direttore di Dipartimento o in mancanza dal Direttore Scientifico o dal Direttore Amministrativo, nel rispetto dei principi di cui agli articoli precedenti, secondo le procedure ed i criteri di seguito elencati.

Procedure:

- per ogni incarico da affidare, viene emanato un avviso interno da parte dell'Agenzia nel quale deve essere specificato:

- a) il tipo di incarico da affidare;
- b) la durata dell'incarico cui si riferisce l'avviso;
- c) il termine di presentazione delle istanze che devono essere redatte in carta libera;
- d) il valore economico attribuito all'incarico che determina conseguentemente la retribuzione della posizione;

- e) la cadenza delle verifiche sia da parte del relativo Collegio Tecnico che del Nucleo di Valutazione;
- f) le conseguenze di una eventuale valutazione negativa da parte dei Collegi di verifica;
- g) l'invito a presentare ogni titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell'aspirante all'incarico e l'esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o le esperienze di studio e ricerca effettuate presso istituti di rilievo nazionale o internazionale, in relazione alla tipologia dell'incarico da affidare;
- h) l'invito ad allegare un curriculum professionale.

Criteri:

- per stabilire l'idoneità del dirigente interessato all'incarico, si prenderà in considerazione:

- a) la valutazione riportata dal Collegio Tecnico;
- b) il risultati raggiunti dal dirigente in relazione agli obiettivi affidati ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato in base alle verifiche svolte annualmente dal Nucleo di Valutazione;
- c) il grado di professionalità desunta dai titoli presentati e dal curriculum professionale allegato alla istanza.

ART. 8

Revoca degli incarichi

Gli incarichi di cui al presente regolamento possono essere revocati in caso di accertata responsabilità professionale e gestionale, a seguito delle procedure di verifica di cui agli artt. 29 e seguenti del C.C.N.L. 08/06/2000.

L'accertamento della responsabilità dirigenziale a seguito dei distinti e specifici processi di valutazione, prima della formulazione del giudizio negativo deve essere preceduto da un contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente anche assistito da una persona di fiducia.

La revoca dell'incarico, ovvero l'affidamento di altro incarico di valore economico inferiore a quello in atto, avviene con provvedimento motivato del Direttore Generale, sentito il Direttore Scientifico o il Direttore Amministrativo, secondo le rispettive competenze.

Fermo restando quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del CCNL del 2005, è comunque fatta salva la facoltà di recesso dell'azienda ai sensi dell'art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996.

ART. 9

Affidamento di incarico diverso a seguito di ristrutturazione aziendale

A seguito di processi di ristrutturazione aziendale, al dirigente può essere affidato un incarico diverso da quello precedentemente svolto; in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso sarà conferito un incarico di pari valore economico.

ART. 10

Contratto individuale di lavoro per accettazione incarico

Il conferimento degli incarichi comporta la stipula del contratto individuale, che definisce tutti gli aspetti connessi all'incarico con le indicazioni di cui al vigente C.C.N.L. SPTA, quadriennio 2006 - 2009.

ART.11

Integrazione del contratto individuale di lavoro per i neo assunti

Ai dirigenti neo assunti, decorso il periodo di prova, deve essere richiesto l'assenso per integrare il loro contratto individuale con le specificazioni concernenti l'incarico che l'Agenzia intende affidare.

ART. 12

Norma transitoria sulla durata degli incarichi

Gli incarichi di struttura complessa o semplice, fino all'emanazione dell'Atto di riorganizzazione in conformità, compatibilmente con le specifiche esigenze dell'Agenzia, sono conferiti, fatto salvo il limite di età previsto dalla normativa vigente, per la durata massima di anni uno e comunque non oltre l'atto di riorganizzazione.

PARTE II° - GRADUAZIONE DELLE FUNZIONI E VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI E RELATIVI EFFETTI

ART.13

(Durata incarichi dirigenziali e procedure per il conferimento)

Gli incarichi di direzione di struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve secondo le procedure di verifica previste dall'art. 15, commi 5 e 6 del D.Lgs n.502/92 e dagli artt. 25 e ss. del vigente C.C.N.L.. La durata dell'incarico può essere più breve solo nei casi in cui venga disposta la revoca anticipata per effetto della valutazione negativa ai sensi e con la procedura dell'art. 30 del CCNL del 2005 (art. 24 – comma 8 CCNL 2005). Gli incarichi dirigenziali di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6 sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni – comunicata all'atto del conferimento – con facoltà di rinnovo. La durata degli incarichi è connessa alla loro natura. L'assegnazione degli incarichi non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età, compresa l'applicazione dell'art. 16 del D.Lgs n.503 del 1992 e successive modificazioni. In tali casi la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite. Il conferimento degli incarichi di cui alla lettera d) viene effettuato ad integrazione del contratto individuale di lavoro.

Giusto art. 24 – comma 6 del CCNL 3/11/05 l'Agenzia provvede a sottoporre a ciascun dirigente il contratto individuale, senza la cui sottoscrizione nessuno degli effetti giuridici ed economici, connessi all'attribuzione dell'incarico dirigenziale può attivarsi. Il contratto è sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni salvo diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di consenso da parte del dirigente alla scadenza del termine non si può procedere al conferimento dell'incarico e le parti riassumono la propria autonomia negoziale.

ART.14

(Incarichi di sostituzione)

L'art. 18 del vigente C.C.N.L. disciplina l'attribuzione degli incarichi di sostituzione in caso di:



- assenza per ferie o malattia o altro impedimento, del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa e di struttura semplice;
- cessazione del rapporto di lavoro;
- aspettativa per il conferimento di incarico di Direttore Generale ovvero di Direttore tecnico o Amministrativo;
- aspettativa per mandato elettorale.

In caso di assenza del Direttore del Dipartimento per ferie o malattia o altro impedimento, la sua sostituzione è affidata dall'Agenzia ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale.

Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano – secondo l'atto di riorganizzazione aziendale – più strutture complesse. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 dell'art. 18, da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'Agenzia, con apposito atto, ad altro dirigente della struttura medesima, indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa, che – a tal fine – si avvale dei seguenti criteri:

- il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione o, comunque, della tipologia c) di cui all'art. 27 con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;;
- valutazione comparata del curriculum prodotto dai dirigenti interessati.

Le predette disposizioni si applicano anche nel caso di strutture semplici che non siano articolazione interna di strutture complesse ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice.

Nel caso che l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai D.P.R. n. 483 e n. 484/97 ovvero dell'art. 17 bis del D.Lgs. n. 502/92.

In tal caso la sostituzione può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici.

Nei casi di aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di Direttore Generale ovvero di Direttore amministrativo e di Direttore Tecnico scientifico presso la stessa o altra azienda, ovvero per mandato elettorale, si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 18. La disciplina dell'incarico conferito è quella prevista dall'art. 15 e seguenti del D.Lgs. n. 502/92 e dal vigente C.C.N.L. per quanto attiene le verifiche, la durata ed altri istituti applicabili.

Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine.

Le sostituzioni di cui sopra non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi.

Qualora la sostituzione si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete l'indennità mensile di cui al comma 7 dell'art. 18 come modificato dall'art. 11 comma 1 lett. B) del CCNL del 2005.

Alla corresponsione della indennità di cui al comma precedente, si provvede con le risorse del fondo di posizione o di quello di risultato, sentite le OO.SS. Ove non possa fare ricorso alle sostituzioni in argomento, l'Agenzia può affidare la struttura temporaneamente priva del titolare, "ad interim" ad altro dirigente con corrispondente incarico.

Il conferimento dell'incarico di sostituzione avviene con provvedimento del Direttore Generale, secondo le indicazioni come sopra disciplinate.

ART.15

(Graduazione delle funzioni)

La graduazione delle funzioni dirigenziali – alle quali corrispondono le varie tipologie di incarico del ruolo unico dirigenza tecnica amministrativa professionale e sanitaria – è effettuata dalla Agenzia con le modalità di cui all'art. 51 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996, in applicazione dell'art. 26 del CCNL del 08.08.2000.

I criteri generali per la graduazione delle funzioni sono riportati di seguito:

I fattori differenziali da prendere a base per la pesatura delle strutture sono quelli previsti dal contratto del 1996, in particolare l'Agenzia ha operato un'aggregazione dei 13 elementi esplicitati dalla norma contrattuale secondo lo schema che segue:

FATTORI INCARICHI GESTIONALI E NON	
FATTORE	INDICATORE / PARAMETRO
ECONOMICO max. punti 10	Consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali ricomprese nel budget affidato
	Produzione di entrate proprie destinate al finanziamento dell'Agenzia
	Affidamento e Gestione di Budget (responsabilità riferita alla presenza di budget)
STRUTTURALE / DIMENSIONALE max. punti 10	Rapporto con l'utenza. Dimensione esterna ed interna
	Servizio erogato estensione competenze per TERRITORIO
	Grado di autonomia in relazione alla struttura sovraordinata
	Complessità della struttura in relazione alle sub articolazioni
TECNOLOGICO max. punti 10	Livello Tecnologico / Procedurale
	Grado di Innovazione / Informatizzazione
STRATEGICO AZIENDALE max. punti 10	Valenza strategica della struttura rispetto agli obiettivi aziendali e grado di specializzazione richiesta

In base al risultato del processo di graduazione, si passa al calcolo del valore economico della retribuzione di posizione di cui all'art. 24 comma 9 del C.C.N.L. del 03/11/2005. L'importo del valore del "punto" si ottiene dividendo l'ammontare del fondo di posizione di ciascun specifico anno per la sommatoria dei punteggi di tutti gli incarichi previsti formalmente nell'Agenzia.

Al dirigente al quale, con atto formale, viene conferito incarico dirigenziale, è riconosciuta una retribuzione di posizione minima fissata in misura pari a punti 5, mentre ai direttori di dipartimento la misura massima è pari a punti 40, le strutture complesse avranno un punteggio massimo pari a punti 35.

Il fondo viene pertanto diviso per la somma complessiva dei punteggi attribuiti alle funzioni assegnati ai dirigenti. Il coefficiente economico ottenuto verrà moltiplicato per il valore attribuito alle funzioni graduate secondo lo schema sopra riportato.

Nei conteggi determinati a seguito della graduazione delle funzioni si devono pertanto assicurare i minimi di cui sopra per ciascun dirigente.

Inoltre, i criteri verranno applicati in via sperimentale. Eventuali successive modifiche seguiranno le regole contrattuali.

Per i Dirigenti a cui l'Agenzia intende attribuire l'incarico di Direttore di Dipartimento (od analoga responsabilità di macrostruttura) è riconosciuta una maggiorazione della retribuzione di posizione parte variabile commisurata a quanto previsto dall'art. 4, comma 3 e 4, del CCNL del 06/05/2010, integrativo del CCNL del 2008.

ART. 16

Effetti della valutazione positiva

Per i neo assunti, l'esito positivo della valutazione conseguita al compimento del quinquennio di attività comporta:

- a) il diritto alla equiparazione delle retribuzione di posizione per la parte minima tabellare nei valori previsti dall'art. 3 del CCNL – Sanità area dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, 8/6/2000, secondo biennio e successive modificazioni;
- b) il diritto all'attribuzione della maggiorazione della retribuzione di posizione prevista al comma 3 dell'art. 11 del precitato contratto.

L'esito positivo della verifica da parte del Nucleo di Valutazione, per tutti i dirigenti, comporta l'attribuzione della retribuzione variabile di risultato per il valore economico corrispondente dopo l'applicazione della percentuale di raggiungimento dei risultati attesi, secondo quanto previsto dal contratto integrativo relativo alla produttività (Sistema Premiante).

Per i dirigenti titolari di incarico di struttura l'esito della valutazione di risultato concorre anche alla formazione della documentazione utile alla valutazione di tipo professionale-comportamentale spettante al Collegio Tecnico.

Art. 17

Conseguenze ed effetti della valutazione negativa

Nel caso in cui, a seguito dei processi di valutazione eseguiti nei modi sopra descritti, si dovesse pervenire ad una valutazione negativa del dirigente, prima della formulazione del giudizio finale, si deve procedere ad un contraddittorio nel quale vengono acquisite le controdeduzioni da parte dell'interessato che può essere assistito anche da una persona di sua fiducia.

L'esito dei due distinti e convergenti processi di valutazione operati definitivamente dai rispettivi Organismi collegiali (Collegi Tecnici e Nucleo di Valutazione) viene trasmesso all'ufficio competente nel rispetto delle regole della riservatezza (legge sulla privacy). Il giudizio finale in sé non provoca effetti automatici; esso deve essere acquisito dalla Direzione Aziendale, la quale provvede all'accertamento della responsabilità complessiva del dirigente stesso. Ove siano rilevati scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati ed ai compiti professionali propri del singolo dirigente, nell'esprimere una definitiva valutazione globalmente negativa, si deve tenere conto:

- a) della posizione rivestita dal dirigente nell'ambito aziendale;
- b) dell'entità degli scostamenti rilevati.

La valutazione negativa per i dirigenti di struttura complessa o semplice, dovuta a inosservanza delle direttive ed ai risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa determina, ai sensi delle previsioni di cui all'art. 34 del CCNL – Sanità, quadriennio 1998-2001, area della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa:

- a) la riduzione o la perdita della retribuzione di risultato;

- b) la revoca dell'incarico e l'affidamento di altro di valore economico inferiore nel caso dei responsabili di struttura complessa, la revoca dell'incarico precedentemente conferito nel caso dei responsabili di struttura semplice;
- a) in caso di accertamento di responsabilità particolarmente grave e reiterata, viene comunque revocato l'incarico di struttura.

Nei casi di revoca degli incarichi, viene sempre assicurato l'importo della componente fissa della retribuzione di posizione.

In presenza di una valutazione negativa al termine dell'incarico, definita in base ad elementi di particolare gravità anche estranei alla prestazione lavorativa, resta ferma la facoltà di recesso da adottarsi da parte del Direttore Generale per il personale dipendente dall'Agenzia.

Art. 18 – Dirigenza Medico Veterinaria

Per l'affidamento degli incarichi di struttura complessa, semplice e di natura professionale nei confronti dei dirigenti appartenenti all'Area Medico – Veterinaria, si applicano gli articoli che precedono relativi agli incarichi dei dirigenti sanitari, in quanto ritenuti compatibili, considerata la natura delle funzioni svolte presso l'Agenzia.

Art. 19 – Norme Transitorie e finali

Fino alla definizione di un nuovo assetto organizzativo che modifichi il Regolamento di Organizzazione approvato con decreto del Commissario n° 75/2002 ed la Deliberazione della Giunta Regionale n° 596 del 02/09/2004, si confermano le strutture attuali stabilendo che con il termine Dipartimento si intendono le strutture complesse, mentre i settori ed i servizi sono strutture semplici, per come individuate all'atto di approvazione del presente regolamento. I CFS e i CE mantengono la valenza di settore.

I servizi non ancora pesati come strutture semplici verranno adeguate previa valutazione.

Gli incarichi che verranno temporaneamente assegnati, poiché vacanti dalla data di approvazione del presente regolamento, con provvedimento del D.G., avranno durata temporanea fino alla riorganizzazione. All'atto di assegnazione, nel provvedimento verranno indicati i valori economici della retribuzione di parte variabile ai sensi del presente regolamento.

Gli incarichi dirigenziali conferiti al di fuori delle procedure di cui al presente regolamento, sono nulli a tutti gli effetti. Parimenti è nullo ad ogni effetto, l'eventuale espletamento di fatto di incarico dirigenziale non formalmente conferito con le procedure sopra regolamentate.

Per quanto non espressamente riportato o diversamente disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di cui al C.C.N.L. – Sanità dell'Area della Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa vigente.

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Sabrina Maria Rita Santagati

